



Legge fiscale

Approvata dall'Assemblea politica del 27.11.1966.

GENERE DELLE IMPOSTE

Art. 1. Per i suoi impegni finanziari il Comune di Brusio preleva le seguenti imposte:

Principali:

- Imposta sul reddito e sulla sostanza;
- Imposta sul dispendio;
- Imposta alla fonte;
- Imposta di testatico.

Speciali:

- Imposta sugli immobili;
- Imposta sulle eredità laterali e sulle donazioni;
- Imposta sul plusvalore fondiario.

IMPOSTE PRINCIPALI

Art. 2. Imposta sul reddito e sulla sostanza.

In merito all'assoggettamento all'imposta sul reddito e sulla sostanza valgono per analogia le relative disposizioni della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni.

L'imposta sul reddito e sulla sostanza corrisponde a una data percentuale dell'aliquota cantonale.

Art. 3. Imposta sul dispendio.

Le persone non aventi residenza permanente nel Comune e che vi conseguono un reddito sono tassabili secondo il loro dispendio.

Art. 4. Imposta alla fonte

Le persone assoggettate all'imposta cantonale alla fonte sono pure soggette all'imposta comunale alla fonte.

Art. 5. Imposta di testatico.

Essa importa fr. 5.--.

IMPOSTE SPECIALI

Art. 6. Imposta fondiaria.

Per tutti i fondi sul territorio comunale, si preleverà ogni anno una imposta fondiaria. Essa ammonta, senza deduzione dei debiti, a 1‰ del valore fiscale del fondo. Questo valore fiscale corrisponde di regola alla stima cantonale. L'imposta deve essere pagata da colui il quale ne è proprietario al primo di gennaio dell'anno fiscale.

Quali fondi, ai sensi della presente legge valgono:

- Gli immobili, inclusi gli appartamenti in proprio;
- Gli stabili;
- I boschi;
- Le condotte di alta e bassa tensione;
- Le condotte sotto pressione;
- Le gallerie idriche;
- Gli impianti di pompe;
- Le dighe con le rispettive macchine;
- Gli impianti di ogni genere connessi con gli edifici.

L'imposta fondiaria è, ai sensi dell'art. 162 LI al CCS garantita da ipoteca legale.

Questa imposta entra in vigore con effetto retroattivo al primo di gennaio 1970.

Art. 7 Imposta sull'eredità laterale e sulle donazioni.

Assoggettamento.

È soggetta a quest'imposta ogni e qualsiasi sostanza mobile ed immobile giacente nel Comune di Brusio e che appartiene a persone senza discendenti diretti (compresi i figliastri e figli adottivi), in qualunque luogo il proprietario risiede e muore.

Per le sostanze immobili e mobili fuori del Comune di Brusio appartenenti a patrizi, residenti a Brusio o altrove, risp. a domiciliati svizzeri o esteri residenti nel Comune di Brusio, senza discendenti diretti (compresi i figliastri e i figli adottivi), fa stato la legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni, risp. la legislazione statale, però applicando i rispettivi tassi comunali.

Esenzione.

Sono esenti da questa imposta:

- I legati e le donazioni in favore del Comune, delle scuole, delle chiese e di istituzioni filantropiche nel Comune.
(Altri legati e donazioni sono soggetti all'imposta).

Tasso.

A seconda dei destinatari il tasso importa:

1. 4% per parenti della linea dei genitori;
2. 6% per parenti della linea dei nonni;
3. 8% per parenti della linea dei bisnonni;
4. 12% per tutti gli altri gradi di parentela;
5. 20% se non esiste parentela.

Art. 8. Imposta sul plusvalore fondiario.

Essa è pari a quella cantonale.

NORME GENERALI

Art. 9. Per analogia la riscossione delle imposte principali e speciali summenzionate, come pure quella di eventuali multe fiscali, imposte suppletive e imposte penali avviene conformemente alle prescrizioni della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni, in quanto la presente legge non preveda diversamente.

Qualora l'applicazione di questa legge presentasse lacune o incertezze, si applicheranno per analogia le norme della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni.

In quanto questo atto legislativo si riferisce alla legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni, è sempre sottintesa la legislazione tributaria cantonale allora in vigore.

PERSONE GIURIDICHE

Art. 10. La tassazione delle persone giuridiche (compresi i Comuni) nel territorio del Comune di Brusio avviene conformemente alla corrispondente legislazione cantonale.

Il Comune conferma il diritto alla parte spettantegli dalla tassazione delle persone giuridiche.

TASSAZIONE / RIESAMI / RICORSI

Art. 11. Le decisioni cantonali concernenti tassazioni, riesami e ricorsi valgono direttamente anche per le imposte comunali.

CONDONO / FACILITAZIONI

Art. 12. Per condoni e facilitazioni fiscali valgono per analogia le prescrizioni della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni.

ORGANI E COMPETENZE

Art. 13. In quanto non può far stato la legislazione e la prassi cantonale, l'interpretazione e l'applicazione di questa legge sono di competenza della Commissione del Consiglio comunale.

Condoni d'imposte, facilitazioni fiscali e norme esecutive di questa legge sono di competenza del Consiglio comunale.

Il tasso dell'imposta sul reddito e sulla sostanza viene fissato dall'Assemblea politica, annualmente nella riunione per il trattamento del preventivo dell'anno seguente.

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

- Art. 14. Per la riscossione delle imposte e per la prescrizione si applicano per analogia le prescrizioni della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni.
Su domanda motivata e giustificata il sindaco fino al limite della sua competenza risp. la Commissione del Consiglio comunale può concedere il pagamento a rate oppure una proroga di pagamento.

ENTRATA IN VIGORE

- Art. 15. La presente legge entra in vigore il 01 gennaio 1966.

ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E PRASSI PRECEDENTE

- Art. 16. Con l'entrata in vigore di questa legge è abrogata l'intera legislazione e prassi tributaria precedente, in particolare il Regolamento d'imposte comunali del 17 marzo 1917 e la legge d'imposta comunale sulle eredità laterali e sulle successioni del novembre 1927.

Brusio, 16 novembre 1966

Il sindaco: (f.to) Loris Mascioni

Il cancelliere: (f.to) Reto Zala